DIRITTO SPORTIVO

19 MAGGIO 2019

L'INADEMPIMENTO DEGLI ACCORDO ECONOMICI FRA CALCIATRICI E SOCIETÀ: RIMEDI E PROCEDURE DA APPLICARE

Avv. Flavia Tortorella

SOGGETTI ATTIVI	1) CALCIATRICI; 2) COLLABORATORI nella gestione sportiva; 3) ALLENATORI; tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.
OGGETTO	Gli ACCORDI ECONOMICI di cui all'art. 94 *quinquies* **NOIF** (Norme organizzative interne - FIGC)
RECLAMO	Dovrà contenere i seguenti elementi: 1) SOTTOSCRIZIONE della calciatrice; 2) Quantificazione delle SOMME di cui si chiede l'accertamento; 3) Indicazione del TITOLO SUL QUALE SI FONDA LA PRETESA; 4) Elezione di domicilio con indicazione di un indirizzo di posta certificata; 5) RICHIESTA ESPLICITA di partecipare e di essere sentiti in udienza; 6) L'ACCORDO ECONOMICO ritualmente depositato in allegato ed ogni altro documento utili al fine del decidere.
TERMINE	Entro la **stagione sportiva successiva** a quella cui si riferiscono le pretese di carattere economico.
MODALITA'	Il RECLAMO deve essere inviato mediante Raccomandata con ricevuto di ritorno (AR) sia alla controparte che alla CAEF (Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile), nella Raccomandata di quest'ultima OCCORRE INSERIRE LA PROVA IN ORDINE AL CORRETTO INVIO ALLA CONTROPARTE. L'inosservanza delle prescrizioni qui sintetizzate comporterà l'**inammissibilità** dello stesso, r**ilevabile d'ufficio**.
PARTE RESISTENTE	La Società potrà inviare, mediante Raccomandata con ricevuta di Ritorno (AR) o Posta Certificata, una MEMORIA DI COSTITUZIONE OVVERO MEMORIE DIFENSIVE, controdeduzioni o eventuali documenti entro e non oltre **10 giorni dal ricevimento del reclamo**. L'atto di costituzione inviato alla CAEF dovrà contenere la prova dell'invio alla controparte, **a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio**. Inoltre, con questo atto la società dovrà chiedere di partecipare e/o di essere sentita in udienza.
DECISIONE	La CAEF decide sulla base degli atti e dei documenti ritualmente depositati dalle Parti. Qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni può segnalare i contravventori alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. La decisione deve essere depositata entro il termine di 30 giorni dal dibattimento. La stessa dovrà essere comunicata alle Parti e pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale. La decisione è appellabile al **Tribunale Federale Nazionale**, Sezione Vertenze Economiche, **entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione**.

CALCIO FEMMINILE ITALIANO®

www.calciofemminileitaliano.it - info@calciofemminileitaliano.it

Questo documento è coperto da Copyright ed è di proprietà del rispettivo autore.
Ogni utilizzo o riutilizzo, anche parziale, non è consentito, salva autorizzazione esplicita di Calcio Femminile Italiano e dell'autore stesso.